

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
GR 74.02 – AREA “PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE”

Comunicato

Avviso pubblico

"Acchiappa Talenti" - Incentivi alle imprese per favorire processi occupazionali di inserimento lavorativo di giovani e adulti altamente qualificati e il "rientro dei talenti" nel Lazio
(**Determinazione N. G10057 del 31/07/2025**)

Con riferimento Allegato 1 dell'Avviso pubblico "Acchiappa Talenti" - Incentivi alle imprese per favorire processi occupazionali di inserimento lavorativo di giovani e adulti altamente qualificati e il "rientro dei talenti" nel Lazio, approvato con Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025, n. G10057, si forniscono di seguito **ulteriori indicazioni per la compilazione dell'Allegato 1.D – “Dichiarazione titolare effettivo”**.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., di seguito *decreto antiriciclaggio*), **il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività**.

Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella **persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria**.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per le imprese individuali e i liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1060 (in particolare dall'art. 69, comma 2), anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PR FSE+ Lazio 2021-2027 hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Più in dettaglio, analogamente a quanto previsto per gli avvisi finanziati nell'ambito del PNRR, per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

- **imprese dotate di personalità giuridica**, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del *decreto antiriciclaggio*;
- **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del *decreto antiriciclaggio*;
- **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del *decreto antiriciclaggio*;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

- **il nome e il cognome**;
- **il luogo e la data di nascita**;
- **la residenza anagrafica**;
- **il domicilio**, se diverso dalla residenza anagrafica;
- **il codice fiscale**.

2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Si fa presente che anche nell'ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027, si prendono come riferimento le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, emanate dal MEF – Servizio

centrale per il PNRR – con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, le quali, richiamando il *decreto antiriciclaggio*, rimandano all'applicazione di **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

La citata Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA (e per analogia anche i beneficiari di finanziamenti a valere del PR FSE+).

In caso di Associazione Temporanea di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte dell'Associazione.

3. APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – decreto antiriciclaggio

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 1. Definizioni

...omissis...

2. Nel presente decreto s'intendono per:

...omissis...

pp) **titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

4. RACCOMANDAZIONI AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO” (ALLEGATO 1.D)

Oltre all'invito agli operatori di compilare la dichiarazione in ogni sua parte (naturalmente verificando le parti di interesse), di seguito si riportano alcune raccomandazioni finalizzate ad una corretta compilazione della dichiarazione:

- a) Si raccomanda di **selezionare in maniera coerente** il criterio (dell'assetto proprietario/ del controllo/residuale) con le opzioni da compilare. Come indicato nelle note della dichiarazione, per le opzioni 1 e 2 occorre selezionare il criterio dell'assetto proprietario; per l'opzione 3 il criterio del controllo; per l'opzione 4 il criterio residuale;
- b) Nel caso di scelta del **criterio residuale** si raccomanda di compilare il **campo dedicato alla motivazione**. Come previsto dal modello di dichiarazione, **possibili motivazioni** possono essere “*l'impresa è quotata, l'impresa è caratterizzata da un azionariato diffuso, ecc.*”;
- c) Si raccomanda di **allegare copia della documentazione da cui è possibile evincere la titolarità effettiva**. A titolo esemplificativo, in caso di impresa allegare il Certificato camerale rilasciato dalla CCIAA, in caso di Enti del Terzo settore l'Atto Costitutivo, ecc.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo